

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI  
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

XXXVI.

**SEDUTA DI VENERDÌ 23 FEBBRAIO 1951**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Congedi:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	365	<i>Decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488</i> (Stralcio): « <i>Norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati</i> ». (520-95)	368
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		PRESIDENTE . . . . .	368
Ratifica del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 384, concernente sospensione, per l'anno 1947, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale; e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683, concernente sospensione, per l'anno 1948, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. ( <i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i> ). (520-88-B) . . . . .	366	<i>Decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233</i> (Stralcio): « <i>Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse</i> . (520-96) . . . . .	368
PRESIDENTE . . . . .	366, 368	PRESIDENTE . . . . .	368
MARTINO GAETANO, <i>Relatore</i> . . . . .	366, 367	<i>Decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377</i> (Stralcio): « <i>Estensione alle scuole a carattere professionale dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente il risanamento dei danni di guerra</i> . (520-97) . . . . .	369
MOLINAROLI . . . . .	366, 367	PRESIDENTE . . . . .	369
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	367	<b>Votazione segreta:</b>	
LOZZA . . . . .	368	PRESIDENTE . . . . .	369
<b>Disegno di legge (Stralcio di decreti legislativi):</b>			
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520) . . . . .	368		
PRESIDENTE . . . . .	368	<b>La seduta comincia alle 9.</b>	
		DE' COCCI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della precedente seduta.	
		(È approvato).	
		<b>Congedi.</b>	
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Angelini, Bazoli e Berti Giuseppe fu Angelo.	

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1951

**Discussione del disegno di legge: Ratifica del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 384, concernente sospensione, per l'anno 1947, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale; e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683, concernente sospensione, per l'anno 1948, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-88-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 384, concernente sospensione, per l'anno 1947, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale; e sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683, concernente sospensione, per l'anno 1948, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, il cui disegno di legge torna alla nostra Commissione per le modifiche apportate dalla Commissione speciale ratifica del Senato.

L'onorevole Martino Gaetano, relatore, ha facoltà di riferire su tali modificazioni.

MARTINO GAETANO, *Relatore*. La Commissione speciale del Senato ha approvato, senza modificazioni, la ratifica del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 384, e la modificazione da noi apportata, in sede di ratifica al decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683, con cui l'abilitazione provvisoria alle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale ed alle professioni in materia di economia e commercio e discipline statistiche, veniva estesa ai laureati nell'anno accademico 1949-50. Però, mossa dalla preoccupazione che tale abilitazione provvisoria potesse diventare definitiva, ha approvato anche l'aggiunta del seguente comma: «Per i laureati nell'anno accademico 1949-50 i predetti certificati hanno validità limitata al 30 aprile 1953», togliendo, praticamente, ogni valore alla detta abilitazione provvisoria da noi deliberata, in quanto — ad esempio — non potranno essere ammessi al concorso per medico condotto coloro che abbiano ottenuto un'abilitazione provvisoria valida fino al 30 aprile 1953; oltre ai vari inconvenienti che, in tal modo, potranno ostare all'assunzione di laureati a medici interim.

Pertanto, allo scopo di dare alla Commissione del Senato la garanzia che non si intende

concedere una abilitazione definitiva, ma soltanto provvisoria, propongo di sostituire il comma approvato dal Senato con il seguente: «Entro il 30 aprile 1953 sarà predisposto dal Ministro della pubblica istruzione l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione definitiva». In tal modo, si afferma, ancora una volta, che l'abilitazione provvisoria che si concede ai laureati dovrà essere, poi, sottoposta al vaglio dell'esame di Stato previsto dalla Costituzione.

MOLINAROLI. Le osservazioni dell'onorevole relatore hanno chiarito che il comma aggiunto dalla Commissione del Senato è pregiudizievole e potrebbe ingenerare perplessità nei concorrenti e nelle amministrazioni. Inoltre, mi sembra che tale emendamento contenga una rilevante incongruenza. Infatti, dire che questi certificati di abilitazione provvisoria per i laureati nell'anno accademico 1949-50 hanno una validità limitata al 30 aprile 1953, lascerebbe presupporre che ben diversa sia la loro validità per i laureati negli anni accademici precedenti, senza stabilirne la portata. Pertanto, ritengo che la modificazione approvata dal Senato non possa essere accolta, per ragioni fin troppo evidenti.

L'emendamento Martino propone di raggiungere un risultato che cerca, anzitutto, di tacitare una certa suscettibilità dell'altro ramo del Parlamento, e, sotto questo aspetto, tale proposta non potrebbe che trovare il nostro consenso, dato che si tratta di arrivare alla approvazione definitiva del provvedimento in esame. Tuttavia, ho qualche dubbio che il Senato approvi tale emendamento; e, del resto, porre in sede di ratifica un termine al Governo per l'espletamento di questi esami non so se rappresenti la migliore delle soluzioni. Sarà necessario, inoltre, sistemare la posizione dei laureati nell'anno accademico in corso 1950-51. A parte, infatti, la situazione che si verrebbe a determinare qualora, nonostante questa norma, il Ministero della pubblica istruzione non predisponesse entro quel termine l'esame di Stato, o lo predisponesse ma non lo espletasse, rimane sempre la questione che *medio tempore* (cioè da oggi fino al 30 aprile 1953), vi saranno altri laureati negli anni accademici 1950-51 e seguenti, la cui posizione non sembra chiara, e andrà, pertanto, risolta al più presto e nella maniera migliore.

PRESIDENTE. Devo ricordare che è in corso di esame una proposta di legge di iniziativa del senatore Magri per la disciplina definitiva dell'esame di Stato. Può darsi che, entro il 30 aprile 1953, sia predisposto l'esame di Stato, nel qual caso i laureati

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1951

nell'anno accademico 1950-51 potrebbero senz'altro parteciparvi.

D'altra parte, lo scopo dell'emendamento Martino, è proprio quello di rappresentare un impegno per il Governo e non cancellare del tutto la modifica approvata dal Senato, per un senso di riguardo all'altro ramo del Parlamento.

MOLINAROLI. Stando così le cose, non insisto nei miei rilievi.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'onorevole relatore propone di innestare il suo emendamento in sostituzione della modifica apportata dalla Commissione del Senato, appunto perché egli intende stabilire una situazione eguale per tutti coloro i quali abbiano avuto una abilitazione provvisoria dal 1944 ad oggi. Questo è, però, in contrasto con le intenzioni della Commissione speciale del Senato.

È necessario rifare la storia di questo provvedimento. La VI Commissione della Camera, approvando la proposta di legge Mieville, ha inteso soltanto prorogare, anche per i laureati nell'anno accademico in corso, la disposizione transitoria che concedeva l'abilitazione provvisoria, lasciando impregiudicata la questione circa la posizione di coloro che si laureeranno in futuro.

Il Senato, respingendo la proposta di legge Mieville ed approvando la proposta di legge d'iniziativa del senatore Magri, ha voluto affermare questo principio: per i laureati nell'anno accademico 1949-50 si espletterà l'esame di Stato necessario per il conseguimento dell'abilitazione; i laureati, invece, negli anni accademici precedenti saranno, senz'altro, ritenuti abilitati definitivamente, se avranno iniziato l'esercizio professionale. Pertanto, il proposito del Senato è ben diverso da quello della Camera. Se aggiungiamo all'emendamento approvato dalla Commissione speciale del Senato l'emendamento Martino, non siamo in contrasto con le intenzioni del Senato; ma, se sostituiamo all'aggiunta apportata dal Senato tale emendamento, allora siamo in contrasto con le intenzioni dell'altro ramo del Parlamento, con la pratica conseguenza che, per la terza volta, la Commissione del Senato, vedendosi respinta la sua proposta, non approverà la modifica apportata da questa Commissione ed il provvedimento, nonostante la sua urgenza, continuerà a essere rinviato fra i due rami del Parlamento, senza essere approvato definitivamente.

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Ritenevo che l'onorevole Sottosegretario facesse seguire una proposta concreta ai suoi appunti critici, ai quali rispondo rapidamente.

L'emendamento da me formulato ha un valore pratico, soltanto se viene considerato come sostitutivo del comma approvato dalla Commissione speciale del Senato, che non possiamo assolutamente accettare. Dichiarai esplicitamente ai senatori Ferrabino e Salomone, i quali erano venuti alla Camera a propormi l'accettazione di questo comma, in seguito approvato dal Senato, che, a mio avviso, non era possibile prendere in considerazione una simile proposta. Tuttavia, nonostante questa mia esplicita dichiarazione, la parallela Commissione del Senato ha ritenuto di approvare quell'emendamento, forse cedendo alle pressioni che riceveva in tal senso.

Ora, noi ci troviamo in queste condizioni: se approviamo il testo del Senato, rendiamo praticamente inoperante l'abilitazione provvisoria che intendiamo concedere ai laureati (e questo non è giusto, perché se non vogliamo darla, neghiamola, ma non facciamo credere ai laureati che diamo loro un qualcosa che poi, in pratica, risulta inoperante); se sopprimiamo la modifica apportata dal Senato, e trasmettiamo di nuovo il provvedimento alla Commissione del Senato, evidentemente ci mettiamo in una posizione di conflitto con l'altro ramo del Parlamento, perché i senatori hanno affermato di non voler accettare la nostra formula.

Ora, la mia formula non compromette la proposta di legge Magri, perché l'esame di Stato — che è previsto dalla Costituzione — sarà predisposto dal Ministro, appunto in obbedienza alla norma costituzionale. In sede di esame di tale proposta di legge, si vedrà se ad alcuni laureati, ai quali sia stata concessa negli anni passati l'abilitazione provvisoria, possa concedersi l'abilitazione definitiva senza che essi siano sottoposti all'esame di Stato; ma, intanto, ritengo che il Senato potrebbe confortare con il suo voto la modifica da me proposta.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per chiarire eventuali equivoci, preciso che il Ministero è d'accordo con l'onorevole Martino sulla sostanza del provvedimento, e cioè di rinnovare anche per i laureati di quest'anno l'abilitazione provvisoria, salvo regolare in seguito tutta la materia.

La mia preoccupazione è quella di un eventuale conflitto con la Commissione del Senato, con la conseguenza che la legge si

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1951

attardi, mentre sarebbe preferibile giungere ad una conclusione senza provocare alcun conflitto su tale materia.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Martino ed io eravamo già disposti a sostenere l'approvazione del disegno di legge con la modifica apportata dal Senato; senonché all'onorevole Martino è stato comunicato che la formula del Senato arrecherebbe un grave danno ai laureati dell'anno 1949-50, i quali non potrebbero presentarsi al concorso di medico condotto, perché con una abilitazione a termine non vi sarebbero ammessi. Quindi, la formula è stata modificata, in modo da andare incontro alle esigenze del Senato e delle categorie interessate.

D'altra parte, devo osservare che la proposta di legge Magri non sembra sia ben congegnata, perché, fra l'altro, essa parla di un anno di pratica professionale (articolo 3), senza precisare dove, come e quando lo si dovrà fare.

Ritengo, pertanto, che sia opportuno dare, per ora, a questi laureati la possibilità di esercitare, in via provvisoria, la professione, salvo regolare, in seguito, l'istituto dell'abilitazione professionale con l'essame di Stato.

**LOZZA.** Faccio presente che, se il Ministro della pubblica istruzione avesse tenuto conto di tutti gli incitamenti e gli ordini del giorno, e avesse predisposto da tempo la riforma, non saremmo qui a discutere su questo conflitto con il Senato.

Noi non possiamo essere d'accordo sul merito della proposta della Commissione del Senato, poiché qualsiasi persona di scuola o di professione può capire che non si può considerare un laureato abilitato, anche provvisoriamente, sino ad una data e il giorno dopo non considerarlo più tale. Indubbiamente, la materia dev'essere regolamentata in modo definitivo; ma, per il momento, dovremmo persuadere la Commissione del Senato dell'errore commesso.

Allo stato dei fatti, per la necessità delle categorie che chiedono l'abilitazione provvisoria, dobbiamo, respingendo la formula del Senato, accettare l'emendamento Martino, cercando di evitare un conflitto che, oltre ad essere inutile, verrebbe a determinare un grave danno ai professionisti.

**PRESIDENTE.** Noi preghiamo il Governo di rendersi interprete dei nostri sentimenti che sono mossi non da deprecabile puntiglio, ma unicamente dal desiderio di venire incontro alle giuste richieste di questi giovani laureati.

Pongo in votazione l'emendamento Martino, così formulato:

*Nell'articolo unico contenuto nell'articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

« Entro il 30 aprile 1953 sarà predisposto dal Ministro della pubblica istruzione l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione definitiva ».

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 520, concernente la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente.

Continuiamo lo stralcio di decreti legislativi.

**Stralcio del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488: Norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati. (520-95).**

**PRESIDENTE.** Propongo lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, concernente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

*(È approvata).*

Il disegno di legge relativo assumerà il numero 520-95.

**Stralcio del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233: Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. (520-96).**

**PRESIDENTE.** L'onorevole Titomanlio Vittoria ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricosti-

---

 COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1951
 

---

tuzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il disegno di legge relativo assumerà il numero 520-96.

**Stralcio del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377: Estensione alle scuole a carattere professionale dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente il risarcimento dei danni di guerra. (520-97).**

PRESIDENTE. L'onorevole Ermini ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 dal decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, relativo all'estensione alle scuole a carattere professionale dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente il risarcimento dei danni di guerra.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il disegno di legge relativo assumerà il numero 520-97.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Ratifica del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 384, concernente sospensione per l'anno 1947 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale; e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683, concernente sospensione per l'anno 1948 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale » (520-88-B):

Presenti e votanti. . . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Basile, Bennani, Bianco, Cappugi, Carpino Maglioli, Cerabona, De' Cocci, De Michele, Fabriani, Fazio Longo Rosa, Geraci, Lozza, Martino Gaetano, Migliori, Molinaroli, Natali Ada, Notarianni, Quarello, Resta, Sampietro Umberto, Spoleti, Stuani, Tarozzi.

*Sono in congedo:*

Angelini, Bazoli e Berti Giuseppe fu Angelo.

**La seduta termina alle 10,30.**